

## **Convenzione di comovimentazione**

### **Titolo I Attribuzioni e condizioni**

#### **Art. 1 - Attribuzioni e requisiti**

1. Il titolare di un conto HAM (di seguito comovimentato) può conferire ad un altro soggetto (di seguito comovimentatore) il potere di disporre addebitamenti effettuare prelevamenti di contante e versamenti (di seguito comovimentazione) purché, per l'intera durata del presente contratto:
  - il comovimentato permanga titolare di un conto HAM e non attribuisca il potere di cui al presente articolo ad altri soggetti;
  - il comovimentatore sia titolare di un conto PM in TARGET 2 che utilizza il canale SWIFT.
2. Il comovimentatore può avvalersi delle disponibilità vincolate dal comovimentato ai sensi dell'art. 13 delle "Condizioni generali per la titolarità di conto HAM" o dell'art 13 delle "Condizioni generali per la titolarità di conto HAM tramite Internet"

#### **Art. 2 - Effetti giuridici e divieti**

1. La comovimentazione viene esercitata in nome e nell'interesse del comovimentato, producendo effetti direttamente nei confronti di quest'ultimo.
2. Il comovimentatore non può sostituire altri a se stesso nell'esercizio dei poteri a lui conferiti dal comovimentato, né conferire i medesimi poteri ad altro soggetto.
3. La comovimentazione non fa venir meno il diritto del comovimentato di movimentare il proprio conto HAM.

### **Titolo II**

#### **Esercizio della comovimentazione**

#### **Art. 3 - Rappresentanza**

1. Il comovimentatore deve indicare per iscritto alla Filiale della Banca d'Italia di competenza l'elenco delle Filiali presso le quali intende operare in tale ruolo e i soggetti abilitati; deve altresì depositare presso la Filiale della Banca d'Italia di competenza gli autografi di firma dei soggetti abilitati con l'indicazione degli eventuali massimali di traenza.
3. Le revoche e le modifiche dei poteri di firma, le rinunce da parte delle persone autorizzate a rappresentare il comovimentatore e le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca d'Italia finché la Filiale della Banca d'Italia di competenza non abbia ricevuto apposita comunicazione scritta e non siano trascorsi quattordici giorni lavorativi dal ricevimento della medesima. Ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

#### **Art. 4 - Versamenti**

1. I versamenti di contante sul conto comovimentato possono essere effettuati dal comovimentatore presso qualsiasi Filiale della Banca d'Italia, secondo le modalità stabilite in materia dalla Banca medesima.
2. La Banca d'Italia rilascia la ricevuta dei versamenti di cui al comma precedente.

#### **Art. 5 - Prelevamenti**

I prelevamenti di contante dal conto comovimentato possono essere effettuati dal comovimentatore presso qualsiasi Filiale della Banca d'Italia, secondo le modalità stabilite in materia dalla Banca medesima.

#### **Art. 6 - Addebitamenti**

1. Il comovimentatore può disporre addebitamenti del conto comovimentato, tramite i canali telematici SWIFT di cui all'Appendice I delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2 previste dall'Atto di Indirizzo della BCE del 5 dicembre 2012 (BCE/2012/27) e – se titolare di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia – tramite le Filiali della Banca d'Italia.
2. Gli addebitamenti tramite Filiale possono essere disposti presso qualsiasi Filiale della Banca d'Italia, secondo le modalità stabilite in materia dalla Banca medesima.

#### **Art. 7 - Canali telematici**

1. Il comovimentatore può avvalersi dei canali telematici SWIFT di cui all'Appendice I delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2 previste dall'Atto di Indirizzo della BCE del 26 aprile 2007 per:
  - disporre addebitamenti del conto del comovimentato in contropartita ad altro conto o al proprio conto,
  - richiedere e ricevere notifiche e informazioni sul conto comovimentato.
2. Ai fini dell'acquisizione dei messaggi telematici SWIFT fa fede l'orario risultante dall'applicazione informatica del sistema TARGET2.
3. La Banca d'Italia resta esonerata da ogni responsabilità per l'utilizzo dei canali telematici SWIFT di cui al comma 1.

### **Titolo III Comunicazioni**

#### **Art. 8 - Comunicazioni tra il comovimentato/comovimentatore e la Banca d'Italia**

1. Salvo che sia altrimenti disposto, tutte le comunicazioni previste nel presente contratto sono inviate via posta elettronica certificata (PEC), raccomandata o fax. Le comunicazioni dirette alla Banca d'Italia sono inviate dal comovimentatore e dal comovimentato alla rispettiva Filiale di competenza. Le comunicazioni dirette al comovimentatore ovvero al comovimentato sono inviate all'indirizzo, numero di fax o PEC specificati nelle rispettive lettere contratto relative al rapporto di comovimentazione, ovvero come successivamente modificati e comunicati dal comovimentatore e dal comovimentato alla Filiale di competenza.
2. Tutte le comunicazioni sono effettuate in italiano e/o inglese.

3. La Banca d'Italia è autorizzata a dar corso alle operazioni a valere sul conto del comovimentato disposte dal comovimentatore attraverso l'uso di apparati fax o via PEC, ovvero – per le operazioni di prelevamento e versamento di contante mediante il Sistema Prenotazioni Operazioni in Contanti (POC) – attraverso la rete SWIFT, restando espressamente sollevata e tenuta indenne dal titolare del conto comovimentato e dal comovimentatore da ogni responsabilità che possa a essa derivare dall'esecuzione delle suddette operazioni.

## **Titolo IV**

### **Estinzione, Revoca e Rinuncia**

#### **Art. 9 - Estinzione della comovimentazione**

1. Il venir meno di una delle condizioni indicate nel precedente art. 1, comma 1, comporta - automaticamente e con effetto immediato - l'estinzione del rapporto di comovimentazione.
2. La fusione (per unione o incorporazione) del comovimentato estingue la comovimentazione. La fusione (per unione o incorporazione) del comovimentatore non estingue la comovimentazione, sempre che siano osservate le condizioni indicate nel precedente art. 1, comma 1, e fatta comunque salva la facoltà di revoca del comovimentato.

#### **Art. 10 - Preavviso per la revoca e la rinuncia**

1. La revoca da parte del comovimentato dei poteri conferiti al comovimentatore e la rinuncia da parte del comovimentatore ai poteri ricevuti dal comovimentato devono essere comunicate per iscritto alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 14 giorni lavorativi.

## **Titolo V**

### **Norme finali**

#### **Art. 11 - Modifiche della convenzione**

1. La Banca d'Italia può in qualunque momento modificare unilateralmente la presente convenzione. Le modifiche alla presente convenzione sono comunicate al titolare e al comovimentatore mediante lettera raccomandata o via PEC. Le modifiche si intendono accettate salvo che il comovimentatore o il comovimentato si oppongano espressamente entro 14 giorni dal momento in cui sono stati informati di tali modifiche. Nel caso in cui uno di essi si opponga alla modifica, la Banca d'Italia può far cessare immediatamente il rapporto di comovimentazione che li riguarda.

#### **Art. 12 - Legge applicabile e foro competente**

1. La legge applicabile alla presente convenzione è quella italiana.
2. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il comovimentato ovvero il comovimentatore e la Banca d'Italia in dipendenza del rapporto di cui alla presente convenzione, il Foro competente è quello di Roma.
3. Quanto previsto dal comma precedente non limita il diritto della Banca d'Italia ad avviare procedimenti nelle sedi giudiziali di qualsiasi altro Paese la cui giurisdizione sia competente.

**Art. 13 - Efficacia**

1. Ogni disposizione e previsione contenuta nella presente convenzione deve considerarsi valida ed efficace nonostante l'eventuale inefficacia o invalidità di qualunque altra disposizione o previsione della convenzione medesima, salvo che la disposizione o previsione invalida rivesta carattere essenziale in relazione al rapporto di comovimentazione nel complesso.